

GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

Verbale n. 19

Adunanza 21 aprile 2009

OGGETTO: URBANISTICA - COMUNE DI VINOVO - VARIANTE PARZIALE N. 4 AL P.R.G.C. - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITA'.

Protocollo: 531 – 16577/2009

Sotto la presidenza del dott. ANTONIO SAITTA si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, nella Sala Stucchi, con l'intervento degli Assessori: SERGIO BISACCA, FRANCO CAMPIA, VALTER GIULIANO, CINZIA CONDELLO, UMBERTO D'OTTAVIO, ANGELA MASSAGLIA, GIOVANNI OSSOLA, DORINO PIRAS, ALESSANDRA SPERANZA, AURORA TESIO, CARLO CHIAMA, GIORGIO GIANI, SALVATORE RAO e con la partecipazione del Segretario Generale BENEDETTO BUSCAINO.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione dell'Assessore Giani.

Premesso che per il Comune di Vinovo:

la strumentazione urbanistica risulta la seguente:

- è dotato di P.R.G.C., approvato dalla Regione Piemonte con Deliberazione G.R. n. 11-14590 del 24/01/2005;
- ha approvato, con deliberazioni C.C. n. 10 del 17/01/2003, n. 76 del 19/10/2005, n. 26 del 31/05/2006 e n. 44 del 28/07/2008, quattro Varianti Parziali al P.R.G.C., ai sensi dell'art. 17, comma 7, della L.R. 56/77;
- ha adottato, con la Deliberazione di C.C. n. 10 del 29 gennaio 2009 la Deliberazione programmatica della Variante Strutturale n. 1 al vigente P.R.G.C., ai sensi del comma 4 dell'art. 17 della L.R. 56/1977;
- ha adottato, con deliberazione C.C. n. 20 del 23/03/2009, il Progetto Preliminare della Variante al P.R.G.C. n. 4, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. 56/77, che ha trasmesso alla Provincia, in data 31/03/2009 (pervenuto il 01/04/2009), per il pronunciamento di compatibilità come previsto dal citato settimo comma; (*Prat. n. 055/2009*);

i dati socio-economici e territoriali che caratterizzano il Comune sono:

- popolazione: 7.592 abitanti nel 1971, 11.591 abitanti nel 1981, 13.435 abitanti nel 1991 e

13.425 abitanti nel 2001, dati che evidenziano un andamento demografico pressoché costante nell'ultimo decennio;

- superficie territoriale di 1.773 ettari di pianura con pendenze inferiori ai 5°; per quanto attiene la Capacità d'Uso dei Suoli si evidenzia 786 ettari in *Classe I^a* (pari a circa il **44%** della superficie comunale) 647 ettari in *Classe II^a* (pari a circa il **36%** della superficie comunale). E' altresì interessato su una superficie di 6 ettari da "*Aree boscate*";
- sistema produttivo: appartiene al "*Bacino di valorizzazione produttivo di Nichelino*", con i Comuni di Carignano, La Loggia, Moncalieri (parte ad ovest del Po) e Nichelino;
- risulta compreso nel *Circondario di Torino*, sub-ambito "*Torino*", rispetto al quale sono applicabili gli Indirizzi di coordinamento sovracomunale, previsti all'art. 15.3.1 delle Norme di attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.), di cui l'Amministrazione Provinciale propugna l'attuazione, attraverso una concorde strategia a livello sovracomunale di sub-ambito;
- insediamenti residenziali: non è compreso nei sistemi di diffusione urbana individuati dal P.T.C. (art. 9.2.2.);
- è individuato dal P.T.R. e confermato dall'art. 7.1 del P.T.C. come "*Centro Storico di tipo C, di media rilevanza*";
- fa parte del *Patto Territoriale di Torino Sud* (insieme ad altri 23 comuni, numerose associazioni e Enti) con protocollo d'intesa sottoscritto nel dicembre 1999 nella Città di Moncalieri, di cui la Provincia di Torino è Soggetto responsabile; infrastrutture viarie e di trasporto:
 - infrastrutture per la mobilità:
 - è attraversato dalle Strade Provinciali n. 140, n. 142, n. 143, n. 144 e n. 145;
 - è attraversato dalla linea ferroviaria Pinerolo-Torino per la quale il P.T.C. prevede il raddoppio della strada ferrata e la realizzazione di una nuova stazione ferroviaria come sub-nodo di interscambio gomma/ferrovia; il P.T.C. prevede la realizzazione della bretella di collegamento tra la S.P. n. 140 e la Variante Debouchè con la creazione di un cavalcaferrovia ed inoltre il potenziamento della S.P. n. 144 con realizzazione di una nuova tratta tra il Comune di Candiolo e il Comune di Vinovo;
 - assetto idrogeologico del territorio:
 - è attraversato dai Torrenti Chisola e Oitana, i cui corsi sono compresi nell'elenco di cui all'art. 20 delle Norme di attuazione del Piano Territoriale Regionale (P.T.R.). Per effetto delle norme in esso contenute, lungo detti corsi compete alla Regione Piemonte, il rilascio delle autorizzazioni di cui al D.lgs. n. 42/2004 s.m.i., in conformità al disposto dell'art. 10 della L.R. n. 20/89;
 - la Banca Dati Geologica della Regione Piemonte individua 334 ettari di aree inondabili con tempo di ritorno di 25-50 anni;
 - il "*Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico*" (P.A.I.) adottato dall'Autorità di Bacino del Fiume Po con Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 18 del 26 aprile 2001, approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24/05/2001, evidenzia l'inserimento in fascia A, B e C di 398 ettari di territorio comunale e la previsione di un "*limite di progetto tra fascia B e fascia C*" di circa 1,491 Km di lunghezza;
- tutela ambientale:
 - è lambito dai confini del Parco Naturale di Stupinigi e dal Biotopo di interesse Comunitario - Direttiva 92/43 CEE "HABITAT" - BC 10004 "*Stupinigi*";
 - è interessato per una superficie di circa 2 ettari dal Decreto Ministeriale 1 agosto 1985 "*Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona comprendente il Parco e la Palazzina di caccia di Stupinigi*", ora incluso nei vincoli di tutela di cui al D.Lgs. 42/04 s.m.i.;

(per ulteriori dati informativi si vedano le "schede comunali" allegate agli elaborati del PTC);

preso atto dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale ad adottare il Progetto

Preliminare della Variante Parziale n. 4 al P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 20/2009 di adozione;

rilevato che, nello specifico, il Progetto Preliminare di Variante Parziale in oggetto, adottato con la deliberazione testé citata e con i relativi allegati tecnici, propone nello specifico le seguenti modifiche normative al P.R.G.C. vigente:

- aree residenziali:
 - ampliamento dell'area "*CR.I 0099*", senza aumentare la superficie utile lorda edificabile (SUL);
 - ripermetrazione dell'area "*CR.II 0464*", quale correzione di mero errore materiale;
 - inserimento di una nuova area "*VP zona destinata a verde privato*" di mq 3.665, in area già ad uso agricolo, senza contribuire alla capacità edificatoria della zona residenziale in cui è inserita;
 - incremento nei limiti del 3% delle superfici destinate ad attività produttive:
 - della zona "*TP/c 0033*" (destinata ad attività di interesse collettivo), mediante l'incremento di SUL pari a mq 1.500 onde potenziare l'attività ricettiva già prevista;
 - dei parametri urbanistico-edilizi della zona "*TP/s 1005*" (Circolo ippico "La Madonnina"), mediante aumento dell'indice di utilizzazione territoriale (da 0,05 mq/mq a 0,12 mq/mq) e del rapporto di copertura fondiario (dall'8% al 12%);
 - ampliamento dell'area "*BM 272*" (destinata ad attività miste, artigianali e commerciali esistenti), senza aumentare la superficie utile lorda edificabile (SUL);
 - ampliamento dell'area "*BI 159*" (destinata ad attività artigianali e produttive esistenti), senza aumentare la superficie utile lorda edificabile (SUL);
 - ampliamento dell'area "*TT/f-1a 1023*" (zona di trasformazione a prevalente destinazione terziario-commerciale), senza aumentare la superficie utile lorda edificabile (SUL);
 - la Variante registra un incremento delle aree a servizi per le attività produttive di mq 503;
 - modifiche delle aree a servizi per gli insediamenti residenziali, che determinano un decremento pari a mq 905 (da 31,75 mq/ab a 31,64 mq/ab);
 - modifiche e integrazioni delle Norme Tecniche di Attuazione relative ai contenuti di cui sopra, nonché adeguamenti volti a migliorarne l'applicazione nella fase gestionale;
 - gli adeguamenti cartografici conseguenti alle modifiche di cui sopra;
 - la verifica di compatibilità ambientale ai sensi dell'art. 20 della L.R. 40/1998;
- alla Variante sono allegati:
- la verifica di compatibilità con il Piano di Zonizzazione Acustica;
 - la "*Relazione geologico-tecnica*" relativa alle aree oggetto di variante;
- la deliberazione C.C. di adozione n. 20/2009, reca le motivazioni sull'esclusione della Variante dalla procedura di VAS (D.Lgs. 152/2006 s.m.i. e D.G.R. n. 12-8931/08);

ritenuto dover richiamare espressamente, in relazione ad alcuni contenuti della Variante parziale in oggetto, quanto formulato nel parere della Provincia reso nella Conferenza di pianificazione in data 08 aprile 2009 sulla Deliberazione programmatica della Variante Strutturale n. 1, ai sensi della L.R. 1/2007;

dichiarato che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Provincia, né con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

esaminato il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 291 - 26243 del 01/08/2003 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77, pubblicata sul B.U.R. del 21/08/2003;

tenuto conto che ricade solamente sull'Amministrazione Comunale la responsabilità per il rispetto dei requisiti di variante parziale, così come precisati dal settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41;

constatato che nella deliberazione comunale compare la dichiarazione di compatibilità con i piani sovracomunali, prevista al settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41, la cui competenza spetta esclusivamente al Comune;

considerato che il termine per il pronunciamento di compatibilità scade in data 16/05/2009;

visto il parere del Servizio Urbanistica, datato 08/04/2009;

vista la deliberazione del Consiglio Provinciale prot. n. 294297 del 26/10/2004, con la quale sono state stabilite le modalità per l'espressione dei pareri della Provincia su atti concernenti i Piani regolatori comunali e le loro varianti;

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

visto l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

**con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale
DELIBERA**

1. di esprimere, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. 56/77, così come modificato con L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, in merito al Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 4 al P.R.G.C. del Comune di Vinovo, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 23/03/2007, giudizio di compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 291 - 26243 del 01/08/2003 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77, pubblicata sul B.U.R. del 21/08/2003, e con i progetti sovracomunali approvati;
2. di dare atto che rispetto al suddetto Progetto Preliminare di Variante Parziale non vengono formulate osservazioni;
3. di trasmettere al Comune di Vinovo la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza;
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Letto, confermato e sottoscritto.
In originale firmato.

Il Segretario Generale
f.to B. Buscaino

Il Presidente della Provincia
f.to A. Saitta